



(Allegato\_A)

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA GESTIONE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI SPAZI A VERDE PUBBLICO**

(artt. 19 del D.Lgs n.50/2016 – art.119 del D.Lgs n.267/2000 smi)



(Allegato\_A)

## Sommario

- ⇒ *Articolo 1 - (Oggetto)*
- ⇒ *Articolo 2 - (Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione)*
- ⇒ *Articolo 3 - (Finalità)*
- ⇒ *Articolo 4 - (Requisiti per la sponsorizzazione )*
- ⇒ *Articolo 5 - (Scelta dello sponsor)*
- ⇒ *Articolo 06 - (Casi esclusi)*
- ⇒ *Articolo 07 - (Contratto di sponsorizzazione)*
- ⇒ *Articolo 08 – (Definizione degli interventi e dei controlli)*
- ⇒ *Articolo 09 - (Manutenzioni e/o interventi non a carico dell'affidatario)*
- ⇒ *Articolo 10 - (Consegna dell'area ed eventuali variazioni .)*
- ⇒ *Articolo 11 - (Lavori da eseguire nelle aree affidate)*
- ⇒ *Articolo 12 - (Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor)*
- ⇒ *Articolo 13 - (Infrazioni a norme e/o regolamenti)*
- ⇒ *Articolo 14 - (Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto)*
- ⇒ *Articolo 15 - (Controversie)*
- ⇒ *Articolo 16 - (Entrata in vigore)*



(Allegato\_A)

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento detta le norme di attuazione per l'affidamento della gestione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, mediante sponsorizzazione.

## **Art. 2 - Affidamento mediante contratto di sponsorizzazione**

- 1) L'Amministrazione comunale al fine di favorire il miglioramento della gestione delle aree comunali destinate a verde pubblico ha facoltà di affidare a tempo determinato la gestione delle stesse, ad Associazioni o imprese, ecc., mediante contratto di sponsorizzazione.
- 2) L'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le aree verdi comunali.
- 3) Le aree verdi comunali da affidare mediante contratto di sponsorizzazione verranno individuate dall'Amministrazione con apposita delibera di Giunta Comunale con la quale verrà approvato apposito capitolato e/o schema contrattuale.
- 4) La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale secondo apposito schema di cui al punto precedente.
- 5) Per "contratto di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'Amministrazione offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.
- 6) Il contratto di sponsorizzazione regola i rapporti tra l'Amministrazione e lo sponsor; disciplina altresì le modalità con cui lo sponsor gestirà l'area a lui affidata a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

## **Art. 3 - Finalità**

- 1) Con l'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione disciplinata dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a) Coinvolgere soggetti privati nella gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti (obiettivi) del Comune;
  - b) Favorire l'innovazione dell'organizzazione realizzando maggiori economie e migliore qualità dei servizi;
  - c) Migliorare il decoro e l'aspetto estetico delle aree pubbliche poste all'interno del centro urbano e frazioni.

## **Art. 4 - Requisiti per la sponsorizzazione**

- 1) I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con persone fisiche, persone giuridiche (quali imprese individuali, ecc.), società, cooperative, consorzi imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro.



(Allegato\_A)

- 2) Le aree oggetto di accordi di sponsorizzazione manterranno la destinazione di uso pubblico;
- 3) L'affidatario assicurerà la manutenzione e cura delle aree con adeguato personale in regola con le vigenti norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore. In alternativa potrà affidare tali prestazioni ad altre ditte regolarmente iscritte alla CCIAA e per le quali si dovrà fare carico, in qualità di committente, di verificare la regolarità assicurativa e previdenziale;
- 4) Sono a carico dell'affidatario:
  - a) i costi di assicurazione per danni a cose, a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell'area affidata,
  - b) costi, oneri ed incombenze, anche per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi;
  - c) le eventuali incombenze tecnico amministrative relative alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.81/2008 smi);
  - d) I costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto pubblicitario.

## **Art. 5 - Scelta dello sponsor**

- 1) La scelta dello sponsor è effettuata previa pubblicazione di apposito avviso predisposto dall'ufficio competente nel rispetto delle vigenti leggi in materia;
- 2) All'avviso è data pubblicità secondo le vigenti disposizioni di legge e comunque mediante affissione all'albo pretorio ed inserimento nel sito internet del Comune; inoltre è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea per una maggiore conoscenza e divulgazione.
- 3) In mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione a seguito di avviso pubblico, si può procedere a trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati.
- 4) L'avviso pubblico, tra l'altro, dovrà prevedere:
  - a) Che gli interessati predispongano il progetto di sistemazione dell'area (se necessario) comprensivo di relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare;
  - b) La durata del contratto (minimo 3 anni – massimo 6 anni);
  - c) Che gli interessati indichino il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e specificando materiali e caratteristiche.
- 5) All'offerta deve essere allegata le autocertificazioni di rito previste dalle vigenti leggi in materia, per l'attestazione del possesso dei requisiti di legge;
- 6) La richiesta degli interessati deve inoltre contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario e l'impegno a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie (Soprintendenza – ANAS – Provincia ecc. ), nonché l'impegno alla stipula, prima della sottoscrizione del contratto, dell'assicurazione prevista al precedente art. 4 comma 4°,



(Allegato\_A)

7) Una volta esperita la procedura per l'affidamento del contratto di sponsorizzazione, la proposta dell'affidatario, previa istruttoria dell'ufficio competente, dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento (provvedimento del competente ufficio, deliberazione della Giunta Municipale, ecc.).

8) E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor, tuttavia, qualora le richieste sono superiori alle aree proposte per l'affidamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare, con le modalità da indicare nell'avviso pubblico, una sola area a ciascun richiedente.

9) Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo sponsor che propone un progetto di sistemazione più conveniente alle esigenze dell'amministrazione. L'avviso pubblico potrà prevedere un sistema premiante per prestazioni aggiuntive rispetto alle minime richieste (durata contratto, ecc.); in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

## **Art. 6 - Casi esclusi**

1) Il comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:

- a) Ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e privata;
- b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) Reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale;

2) Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) Messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

## **Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione**

1) La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario all'interno dell'area assegnata ed alla facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione adeguati;
- b) La durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) L'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste a titolo gratuito senza l'obbligo di garantire un ritorno pubblicitario dello sponsor;
- d) Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- e) l'esenzione del pagamento dei diritti pubblicitari;
- e) l'obbligo di rimuovere gli impianti pubblicitari alla scadenza della concessione;

## **Art. 8 - Definizione degli interventi e dei controlli**

1) I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dallo sponsor a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzioni del caso, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (sicurezza luoghi di lavoro):



(Allegato\_A)

- a) Taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante e/o ricacci comprese potature ordinarie di cespugli, siepi ed essenze arboree fino a mt. 3.00;
  - b) Eliminazione delle piante disseccate;
  - c) Messa a dimora di nuove piante o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
  - d) Irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli impianti ove previsti;
  - e) eliminazione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni;
- 2) Lo sponsor ha anche il compito di controllare e comunicare agli uffici comunali competenti:
- a) La presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area;
  - b) La presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il sistema di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
  - c) Atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo presenti nell'area;
  - d) Abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;

## **Art. 9 - Manutenzioni e/o interventi non a carico dell'affidatario**

1) Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo, saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

## **Art. 10 - Consegna dell'area ed eventuali variazioni**

1) Al momento della consegna dell'area verrà redatto un verbale in cui verrà descritto lo stato dell'area, gli alberi o piante ed eventuali elementi di arredo esistenti al fine di stabilire quanto viene affidato.

2) Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.

3) Tutte le opere di miglioria apportate dallo sponsor, alla fine del contratto, tornano in proprietà del comune senza che lo sponsor abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute.

## **Art. 11 - Lavori da eseguire nelle aree affidate**

1) L'amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplicemente comunicazione allo sponsor;

2) Le aziende e ditte che devono eseguire lavori o opere nell'area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi ) devono richiedere preventiva autorizzazione agli uffici comunali competenti che provvederanno ad informare lo sponsor delle autorizzazioni rilasciate.

3) L'affidatario del contratto di sponsorizzazione non ha titolo ad eseguire interventi e/o opere diverse da quelle previste nel contratto (eventuali interventi extra contrattuali



(Allegato\_A)

potranno essere eseguiti solo previa preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale).

## **Art. 12 - Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor**

- 1) Gli impianti pubblicitari autorizzati agli sponsor, ai sensi del presente regolamento, integrano le modalità di pubblicità già regolamentate per la pubblicità e per le pubbliche affissioni.
- 2) Il bozzetto pubblicitario che lo sponsor proporrà al momento della richiesta dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
  - a) Dimensione del cartello pubblicitario cm. 50 x cm. 70;
  - b) Altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm. 150,00 dal piano di calpestio interno all'area;
  - c) Numero massimo di cartelli pubblicitari:
    - N. 1 cartello per ogni area se inferiore a mq. 200,00,
    - N. 2 cartelli se l'area concessa è superiore a mq. 200,00
  - d) Per aree superiori a 1.000 mq si potranno installare n°5 cartelli pubblicitario cm. 50 x cm. 70 o in alternativa un unico cartellone simile di dimensioni non superiori a mq 5,00, che dovrà essere posto al centro dell'area.
  - e) La collocazione del cartello resta subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti, se dovute.

## **Art. 13 - Infrazioni a norme e/o regolamenti**

- 1) L'area concessa dovrà mantenere la destinazione di verde pubblico.
- 2) Non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica; qualunque intervento strutturale deve essere preventivamente autorizzato dal comune.
- 3) Gli interventi o modifiche non autorizzate comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dello sponsor senza possibilità di rivalsa alcuna.
- 4) Il non ripristino dello stato dei luoghi nei tempi fissati nell'ordinanza o l'infrazione di altre disposizioni contenute nel contratto comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento dell'area.

## **Art. 14 - Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto**

- 1) Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione, effettuati ai sensi del presente regolamento, hanno validità massima di anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.
- 2) Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto, per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni mediante comunicazione scritta, lettera raccomandata.
- 3) Al termine del contratto di sponsorizzazione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra affidatario ed amministrazione per la verifica dello stato dei luoghi riconsegnati, redigendo apposito verbale.



(Allegato\_A)

## **Art. 15 - Controversie**

Tutte le controversie che possono insorgere con l'affidatario dello sponsor, qualora non siano risolte in via amministrativa, saranno deferite al giudizio amministrativo presso il foro competente di Ancona a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (art.20) e del testo unico 30/10/1933 n°1611, e successive modificazioni.

## **Art. 16 - Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione, con apposita deliberazione, da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione nei modi e forme di legge.
- 2) A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono disapplicate le disposizioni inserite in altri regolamenti comunali in contrasto con il presente testo.